

## **Contratto di elaborazione degli ordini ai sensi dell'art. 28 RGPD**

tra

### ***Gestore di strutture sportive e benessere***

(di seguito denominata "**Palestra**")

e

### **Magicline GmbH, Raboisen 6, 20095 Amburgo**

(di seguito denominata "**Magicline**")

Versione: 12/2021

#### **Premessa:**

La Palestra e Magicline hanno stipulato un accordo che autorizza la Palestra ad utilizzare il software gestionale Magicline sotto forma di servizio "Software as a Service" e ad avvalersi di altri servizi ("**contratto principale**").

L'adempimento dei servizi dovuti da Magicline sulla base del contratto principale obbliga Magicline al trattamento dei dati personali della Palestra (di seguito anche "**dati contrattuali**"). Il trattamento dei dati contrattuali avviene nell'ambito di un'elaborazione degli ordini da parte di Magicline in qualità di responsabile del trattamento per la Palestra, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati ("RGPD"). Il presente contratto specifica i diritti e gli obblighi in materia di protezione dei dati applicabili a entrambe le parti.

#### **§ 1 Oggetto del contratto, natura dei dati, categoria degli interessati**

1. Magicline fornisce alla Palestra i servizi dovuti in base al contratto principale, in particolare:
  - i. Esecuzione delle procedure di trattamento dovute ai sensi del contratto principale ai sensi dell'art. 4 n. 2 RGPD, nell'ambito dell'uso contrattuale del software gestionale Magicline all'interno delle rispettive funzionalità software utilizzate dalla Palestra. Il software gestionale Magicline può essere utilizzato dalla Palestra in particolare per i seguenti scopi:
    - Gestione dei dati degli abbonati
    - Raccolta di dati degli abbonati rilevanti per l'allenamento
    - Pianificazione di appuntamenti e corsi
    - Comunicazione con gli abbonati attraverso vari canali (in particolare e-mail, posta, SMS, messaggi push)
    - Supporto tecnico con il controllo degli accessi degli abbonati e dei corsisti alle strutture della Palestra (compreso l'uso degli armadietti ecc.)
    - Supporto della Palestra nella creazione dei dati di fatturazione
    - Supporto della Palestra nell'ambito del sollecito e recupero crediti
    - Elaborazione dei pagamenti online da parte degli abbonati
    - Sistema di gestione dell'inventario con sistema di cassa collegato
    - Supporto nell'acquisizione di nuovi clienti attraverso campagne di marketing

- Gestione dei dati dei dipendenti e supporto tecnico nella pianificazione dell'implementazione del personale
- Supporto tecnico nella gestione e pianificazione delle attività per i dipendenti
- Valutazione di diverse figure chiave aziendali

Magiclina raccoglie e memorizza nel software gestionale Magiclina dati contrattuali forniti dalla Palestra, da ciascun cliente della Palestra, incluse le persone con un potenziale interesse nell'acquisto di un abbonamento alla Palestra (di seguito denominate "**abbonato/i**") e da altre terze parti ("**corsisti**"). Nel corso dell'utilizzo delle funzionalità del software gestionale Magiclina da parte della Palestra, i dati contrattuali, a seconda dell'utilizzo scelto dall'utente dalla Palestra, nel rispetto di tutte le norme sulla protezione dei dati e con l'ausilio dei processi stabiliti da Magiclina, vengono confrontati, collegati, divulgati secondo le disposizioni del contratto principale e successivamente cancellati.

- ii. Elaborazione dei dati contrattuali gestiti per la Palestra tramite il software gestionale Magiclina per la realizzazione di analisi di mercato anonime. I record di dati contrattuali rilevanti per l'analisi corrispondente (ad es. tariffa, inizio e fine contratto, dati di pagamento, check-in, dati di allenamento, dati di marketing, ecc.) vengono trasmessi senza riferimento personale dall'area di elaborazione dati specifica del cliente di Magiclina all'area generale di elaborazione dati di Magiclina per ulteriori elaborazioni insieme ai dati anonimizzati di altri Studi. Dopo un trasferimento nell'area generale di elaborazione dei dati, non sarà più possibile alcun riferimento alla Palestra.
2. Magiclina è tenuta a conservare tutti i dati contrattuali, a cui Magiclina ha accesso nel corso dell'adempimento dei servizi dovuti ai sensi del presente contratto e del contratto principale, in aree logicamente diverse con diritti di accesso diversi e di crittografarli con una chiave specifica del cliente. Ciò consente di elaborare ed eliminare i dati della Palestra separatamente da qualsiasi dato di Magiclina o da eventuali dati di terze parti.
3. L'elaborazione dei dati degli ordini può riguardare i seguenti gruppi di persone:
    - iii. titolare e dipendente della Palestra e
    - iv. Abbonati della Palestra.
    - v. Per quanto riguarda la gamma di servizi della Palestra:

I corsisti, ovvero le persone che, in qualità di abbonati contrattualmente vincolati di un'altra Palestra, desiderano usufruire della gamma di servizi della Palestra (di seguito anche "**accesso incrociato**")

Si tratta, senza eccezioni, dei seguenti dati personali appartenenti alle categorie di interessati sopra indicate:

2. Per quanto riguarda il titolare della Palestra:
  - dati aziendali e organizzativi della Palestra (numero RU, dati gestionali, coordinate bancarie, dati indirizzo, ecc.)
  - dati aziendali interni alla Palestra (numero abbonati, numero contratti, percentuale di cancellazione, percentuale di addebito insoluto, ecc.)

3. Per quanto riguarda i dipendenti della Palestra:
  - nome, indirizzo, recapiti, dati di pagamento (IBAN, BIC) di ciascun dipendente
  - data di nascita di ciascun dipendente
  - foto di ciascun dipendente
  - dati relativi al rapporto di lavoro con la Palestra e registrati nel software gestionale Magicline (durata contrattuale, termini di pagamento, tariffe orarie, orario di lavoro, ecc.)
  - procedure di accesso al sistema
  - registrazioni di appuntamenti e corsi di ciascun dipendente
- oltre a tutte le altre informazioni inserite dalla Palestra nel software gestionale Magicline ("**testo libero**") su ciascun dipendente
  
4. Per quanto riguarda gli abbonati della Palestra:
  - nome, indirizzo, recapiti, dati di pagamento (IBAN, BIC, mandato di addebito diretto), numero abbonato, UID delle tessere, rappresentante legale di ciascun abbonato
  - data di nascita di ciascun abbonato
  - foto di ciascun abbonato
  - durata del contratto e modalità di pagamento di ciascun abbonato
  - consenso alle campagne di marketing
  - partecipazione a programmi di raccomandazione e fidelizzazione dei clienti
  - passività aperte, pagamenti e stato di sollecito o riscossione di ciascun abbonato
  - dati relativi al tipo e all'entità dell'utilizzo dei servizi offerti dalla Palestra da parte dell'abbonato (tipo, frequenza e durata dell'utilizzo da parte dell'abbonato, incluso il check-in)
  - informazioni derivanti dall'utilizzo dei servizi offerti dalla Palestra (ad es. piani di allenamento, date dei corsi per l'abbonato, uso di armadietti, uso di macchine e altre informazioni personali)
  - dati sanitari (ad es. stato di vaccinazione COVID, risultato del test sul Coronavirus, altezza, peso, grasso corporeo e altre informazioni personali)
  - comunicazione con l'abbonato attraverso vari canali (lettera, e-mail, SMS, ecc.)
  - oltre a tutte le altre informazioni sull'abbonato inserite dalla Palestra e/o sull'abbonato nel software gestionale di Magicline ("**testo libero**")
  
5. Per quanto riguarda la gamma di servizi della Palestra:

Per quanto riguarda i corsisti non tesserati in Palestra, in caso di accesso incrociato:

  - nome del corsista
  - numero tessera, UID tessera del corsista
  - nome della Palestra con la quale il corsista ha un contratto di adesione comprensivo di scadenza del contratto
  - dati relativi al tipo e all'entità dell'utilizzo dei servizi offerti dalla Palestra da parte dell'abbonato (tipo, frequenza e durata dell'utilizzo da parte dell'abbonato)
  - informazioni derivanti dall'utilizzo dei servizi offerti dalla Palestra (ad es. utilizzo corsi/attrezzature, utilizzo armadietti, utilizzo macchine)
- - oltre a tutte le altre informazioni inserite dalla Palestra nel software gestionale Magicline ("**campo di testo libero**") sul corsista
  
4. Le finalità del trattamento dei dati contrattuali sono, da un lato, l'assistenza alla Palestra nella gestione dei contratti stipulati con gli abbonati della Palestra (gestione degli abbonati), l'assistenza nel controllo dell'accesso ai servizi della Palestra e nella compilazione dei dati di fatturazione. Dall'altro, la finalità è quella di mettere a disposizione della Palestra dati di mercato interni ed esterni in forma anonima, utilizzando i dati contrattuali, ai fini dell'autoanalisi e dell'analisi di mercato. Infine, la finalità del

trattamento dei dati dei dipendenti è quella di fornire alla Palestra supporto tecnico nella gestione del personale.

5. Le procedure di trattamento sono effettuate ai sensi dell'art. 4 n. 2 RGPD. Pertanto, i dati contrattuali vengono così raccolti, registrati, organizzati, ordinati, archiviati, rettificati e modificati, letti, consultati, utilizzati e divulgati mediante trasmissione. Anche i dati contrattuali vengono confrontati, collegati e cancellati secondo le normative

## **§ 2 Responsabilità e potere direttivo della Palestra**

(1) La Palestra è l'unica responsabile dell'ammissibilità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 6 RGPD e della tutela dei diritti delle persone i cui dati sono trattati (gli interessati) ai sensi degli artt. da 12 a 22 RGPD.

- Nell'adempimento dei diritti nei confronti degli interessati di cui agli artt. 12-22 RGPD da parte della Palestra, nella compilazione degli elenchi delle attività di trattamento e nelle necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati da parte della Palestra, Magicline collaborerà nella misura necessaria e supporterà la Palestra in modo adeguato, per quanto possibile (art. 28 par. 3 cpv. 2 lett. e ed f RGPD). Magicline inoltrerà immediatamente alla Palestra tutte le richieste degli interessati, a condizione che siano chiaramente indirizzate esclusivamente alla Palestra.
- Magicline tratterà i dati contrattuali esclusivamente in conformità alle disposizioni del contratto principale stipulato con la Palestra e nell'ambito delle istruzioni impartite dalla Palestra, salvo casi eccezionali ai sensi dell'art. 28, par. 3 lett. a RGPD. Magicline non utilizzerà in altro modo i dati contrattuali forniti per il trattamento dei dati e non li conserverà per un periodo superiore a quello stabilito dalla Palestra.
- La Palestra fornisce tutte le istruzioni di norma utilizzando le funzionalità speciali del software gestionale Magicline. L'uso delle funzionalità per la fornitura di istruzioni da parte della Palestra è documentato da Magicline. Al di fuori del software gestionale Magicline, la Palestra di solito fornisce istruzioni via e-mail o per iscritto.
- Qualora Magicline ritenga che le istruzioni della Palestra violino il RGPD o altre norme sulla protezione dei dati, Magicline ne informerà immediatamente la Palestra. Magicline si riserva il diritto di sospendere l'applicazione delle relative istruzioni fino a quando non siano state confermate o modificate dal responsabile della Palestra.
- La Palestra informa immediatamente Magicline se dovesse riscontrare errori o irregolarità nella verifica dei risultati del trattamento.

## **§ 3 Responsabile della protezione dei dati di Magicline, elenco delle attività di trattamento**

6. Da Magicline, il responsabile della protezione dei dati dell'azienda è:

Marc Althaus, DS Extern GmbH, Frapanweg 22, 22589 Amburgo, <https://www.dsextern.de/anfragen>

7. Il responsabile della protezione dei dati deve garantire il rispetto delle disposizioni del RGPD e di altre normative sulla protezione dei dati in relazione al rapporto contrattuale. A tal fine, il responsabile della protezione dei dati effettua controlli periodici e redige un verbale dei controlli effettuati. Qualora il responsabile della protezione dei dati, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi irregolarità nel trattamento dei dati, ne informa immediatamente la direzione di Magicline. Qualsiasi cambiamento del responsabile della protezione dei dati è comunicato immediatamente alla Palestra.

## **§ 4 Riservatezza**

8. Salvo diversa disposizione espressa nel presente contratto (cfr. § 1 n. 1), Magicline non divulgherà i dati del Contratto a terzi o agli interessati, senza istruzioni o consenso della Palestra.
9. Magicline manterrà la riservatezza di tutti i registri, documenti e altri supporti di informazione forniti nell'ambito del presente rapporto contrattuale. Ciò vale anche per tutte le altre informazioni di cui Magicline verrà a conoscenza durante l'esecuzione del presente ordine. Tale obbligo si applica per la durata e anche dopo la cessazione del presente contratto, fatte salve diverse disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative.
10. Magicline si impegna a mantenere la riservatezza ai sensi dell'art. 28 par. 3 b) RGPD. L'appaltatore si impegna a far conoscere ai dipendenti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, prima di iniziare le sue attività, le disposizioni in materia di protezione dei dati ad esso applicabili

e a rispettare, in modo appropriato, l'obbligo di riservatezza per la durata delle loro attività e dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'appaltatore controlla il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati all'interno della propria azienda.

11. La Palestra si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni relative ai segreti commerciali e alle misure di sicurezza dei dati di Magicline acquisite nell'ambito del presente rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del presente contratto.

## **§ 5 Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati**

Magicline è tenuta a rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei dati contrattuali qualora la Palestra lo richieda per mezzo di istruzioni e qualora gli interessi legittimi di Magicline non lo impediscano. Indipendentemente da ciò, Magicline è tenuta a rettificare, cancellare o limitare il loro trattamento se le istruzioni della Palestra si basano su un diritto legittimo dell'interessato ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 RGPD. Nel caso in cui un interessato si rivolga direttamente a Magicline per la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei propri dati, Magicline trasmetterà immediatamente tale richiesta alla Palestra.

## **§ 6 Trasferimento in paesi terzi, rapporti di subappalto**

12. Il trattamento dei dati contrattuali avviene, senza eccezioni, su server situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Il trattamento dei dati in paesi terzi deriva esclusivamente da rapporti di subappalto con subappaltatori situati in paesi terzi (cfr. par. successivo 2). I dettagli sono indicati nell'appendice 1.
13. Al momento della stipula del presente contratto, le società elencate nell'Appendice 1 operano in qualità di subappaltatori di servizi parziali di Magicline e, in tale contesto, tratteranno direttamente i dati contrattuali. La versione dell'Appendice 1 in vigore al momento della stipula del contratto è allegata al presente contratto. Per i subappaltatori ivi indicati, il consenso ad agire è considerato acquisito. I subappaltatori in paesi terzi possono essere incaricati solo se le condizioni speciali di cui agli articoli 44 e segg. RGPD sono soddisfatte (ad es. decisione di adeguatezza della Commissione, clausole standard di protezione dei dati, compresa la valutazione dell'impatto sul trasferimento [TIA], codici di condotta approvati).
14. Magicline informerà la Palestra di qualsiasi modifica prevista per i subappaltatori indicati nell'Appendice 1, sia che si tratti di aggiungere o sostituire subappaltatori esistenti, indicando il nome e l'indirizzo e l'attività prevista del subappaltatore in questione, e metterà a disposizione online la modifica prevista alla versione dell'Appendice 1 all'indirizzo <https://public.sportalliance.com/magicline/it/dpa/ssp> ; la

Palestra ha la possibilità di opporsi alla modifica in questione entro una settimana dal ricevimento della notifica. Magicline comunicherà alla Palestra il presente termine nella notifica. In assenza di obiezioni da parte della Palestra, la versione disponibile online all'indirizzo <https://public.sportalliance.com/magicline/it/dpa/ssp> sostituisce l'attuale versione dell'Appendice 1.

15. In caso di obiezione da parte della Palestra per motivi diversi da quelli rilevanti, Magicline può risolvere il presente contratto e il contratto principale con la Palestra al momento della prevista cessione del subappaltatore senza il rispetto di un termine di preavviso, senza che la Palestra possa pretendere il risarcimento dei danni o altre pretese di pagamento nei confronti di Magicline a riguardo. Un motivo importante di obiezione da parte della Palestra sussiste, in particolare, nel caso in cui il

ricorso ai servizi del subappaltatore contravvenga alla disposizione di cui all'art. 28 par. 3 cpv. 2 lett. d) RGPD.

16. Magicline deve contrattualmente garantire che le norme concordate tra la Palestra e Magicline si applichino anche ai subappaltatori. Nel contratto con il subappaltatore, le informazioni devono essere specificate in modo tale che le responsabilità di Magicline e del subappaltatore siano chiaramente separate l'una dall'altra. Qualora si ricorra a più subappaltatori, lo stesso vale anche per le responsabilità tra questi subappaltatori.
17. Magicline verificherà il rispetto degli obblighi di protezione dei dati da parte del rispettivo subappaltatore. Su richiesta scritta, la Palestra ha il diritto di ottenere da Magicline informazioni sugli obblighi di protezione dei dati del subappaltatore, anche attraverso l'accesso ai relativi documenti contrattuali, se necessario. Alle condizioni di cui

al § 7 del presente contratto, devono essere possibili ispezioni presso il subappaltatore da parte della Palestra o di terzi incaricati dalla Palestra.

18. Il contratto con il subappaltatore deve essere redatto per iscritto, anche in formato elettronico (art. 28 par. 4 e par. 9 RGPD).
19. L'inoltro dei dati al subappaltatore è consentito solo se il subappaltatore soddisfa gli obblighi di cui all'art. 29 e all'art. 32 par. 4 RGPD nei confronti dei propri dipendenti.
20. Magicline è responsabile nei confronti della Palestra per l'adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi di protezione dei dati imposti da Magicline in conformità con la presente sezione del contratto.
21. (10) Non sussiste un contratto di subappalto se Magicline incarica terzi nell'ambito di un servizio accessorio al servizio principale, come ad esempio i servizi di personale, postali e di spedizione. Tuttavia, Magicline è tenuta a stipulare accordi contrattuali adeguati e conformi alla legge e ad adottare misure di controllo per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali derivanti dal presente rapporto contrattuale anche in caso di servizi accessori esternalizzati. I servizi ausiliari devono essere specificati dettagliatamente su richiesta della Palestra.

## **§ 7 Controllo da parte della Palestra nonché obblighi di collaborazione e tolleranza**

22. La Palestra ha il diritto di verificare, per mezzo di un rappresentante autorizzato tenuto alla riservatezza, il rispetto delle misure tecniche e organizzative di protezione dei dati e il trattamento dei dati di Magicline e dei suoi subappaltatori prima dell'inizio del servizio e periodicamente durante la durata del servizio. La Palestra annuncerà le ispezioni in loco con un ragionevole periodo di preavviso e terrà conto delle operazioni commerciali e dei processi operativi di Magicline durante la loro esecuzione. Le persone incaricate dalla Palestra o i terzi che ne sono incaricati devono essere debitamente tenuti a rispettare la riservatezza. Ai fini del presente regolamento, i terzi non possono essere rappresentanti di concorrenti di Magicline o delle sue società del gruppo. Le spese sostenute da Magicline per un'ispezione sono a carico della Palestra.
23. La Palestra dichiara di esercitare i diritti di controllo di cui al par. 1 affidando a Magicline, in luogo dell'ispezione, la prova del rispetto delle misure tecniche e organizzative presentando una relazione di revisione adeguata e aggiornata da parte di soggetti indipendenti (ad esempio, revisori dei conti, responsabili della protezione dei dati o revisori della qualità) o un'adeguata certificazione mediante audit di sicurezza informatica o di protezione dei dati, ad es.

secondo la BSI-Grundschutz (approccio di protezione della base informatica da parte dell'Ufficio federale tedesco per la sicurezza delle informazioni) ("rapporto di verifica"). La relazione di valutazione deve consentire alla Palestra di verificare in modo adeguato il rispetto delle misure tecniche e organizzative.

(3) Qualora la Palestra giunga alla conclusione che la decisione di Magicline di cui al par. 2 dà luogo ad un'ispezione in loco, in particolare perché incompleta, contraddittoria o comunque non corretta, oppure qualora la Palestra ritenga necessario un'ispezione per altri motivi, può modificare le istruzioni di cui al par. 2 fornendo disposizioni per iscritto a Magicline. Qualora Magicline rifiutasse di seguire le istruzioni della Palestra relative a audit o ispezioni, la Palestra ha il diritto di risolvere il contratto principale e il presente accordo con effetto immediato.

## **§ 8 Definizione delle misure tecniche e organizzative**

24. Magicline adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di protezione adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati. A tal fine, occorre tener conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione e della natura, della portata e delle finalità del trattamento, nonché della diversa probabilità e gravità del rischio ai sensi dell'art. 32 par. 1 RGPD. Le misure tecniche e organizzative specifiche adottate da Magicline sono elencate nell'Appendice 2. L'Appendice 2 è disponibile online nella sua versione attuale all' indirizzo <https://public.sportalliance.com/magicline/it/dpa/tom> .
25. Magicline informerà la Palestra di ogni cambiamento nell'Appendice 2. Poiché le misure tecniche e organizzative sono soggette al progresso tecnico e allo sviluppo tecnologico, Magicline può implementare altre misure equivalenti, a condizione che il livello di sicurezza delle misure specificate nell'Appendice 2 non sia inferiore. Le decisioni rilevanti per la sicurezza riguardanti l'organizzazione del trattamento dei dati e le procedure applicate che possono ridurre il livello di sicurezza devono essere concordate in anticipo con la Palestra in forma documentata (per iscritto, elettronicamente). Tali accordi devono essere conservati per la durata del presente contratto.
26. Magicline supporta la Palestra con le proprie misure tecniche e organizzative per adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui all'art. 12 e segg. RGPD.

## **§ 9 Obblighi di notifica e supporto dell'appaltatore in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei dati**

27. Magicline supporta la Palestra nella misura prevista dalla legge nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 RGPD.
28. Magicline informerà immediatamente la Palestra qualora Magicline o un dipendente di Magicline abbia violato le norme in materia di protezione dei dati personali, le clausole del presente contratto o un'istruzione impartita dalla Palestra, qualora vi siano indizi che una terza parte, a qualsiasi titolo, possa aver acquisito una conoscenza illegale dei dati contrattuali, o se l'integrità o la riservatezza dei dati del contratto sia stata messa in pericolo in altro modo ("incidente di sicurezza dei dati").
29. Le informazioni sull'incidente di sicurezza dei dati includono informazioni sull'ora e il tipo di incidente (comprese le informazioni su quali dati dell'ordine sono interessati e in quale forma), il sistema informatico interessato, la persona interessata, il momento della scoperta, le possibili conseguenze negative dell'incidente di sicurezza dei dati nonché le misure adottate da Magicline e ogni altra misura prevista dall'art.33 par. 3 RGPD. Magicline deve inoltre fornire informazioni specifiche se una violazione della protezione dei dati contrattuali possa comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone

fisiche ai sensi dell'art. 33 par. 1 cpv. 1 RGPD e se il rischio possa essere elevato ai sensi dell'art. 34 par. 1 RGPD.

(4) La Palestra deve essere informata immediatamente e le informazioni specifiche devono essere fornite entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente di sicurezza dei dati. Nella misura in cui Magicline non sia in grado di fornire tutte le informazioni ai sensi del precedente par. 3 entro 24 ore, tali informazioni saranno fornite per gradi senza ulteriori irragionevoli ritardi.

- Dopo essere venuta a conoscenza di un incidente di sicurezza dei dati, Magicline adotterà immediatamente tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo ed eliminare le minacce che ne derivano all'integrità o alla riservatezza dei dati contrattuali, per proteggerli e per prevenire possibili conseguenze negative per le persone interessate o per limitare il più possibile i loro effetti.
- In caso di incidente di sicurezza dei dati, Magicline è tenuta a sostenere la Palestra nei suoi sforzi per chiarire e porre rimedio alla situazione, comprese tutte le azioni per conformarsi agli obblighi di legge, a prima richiesta e nell'ambito di quanto ragionevole.
- Magicline è tenuta ad effettuare un'analisi delle cause immediatamente dopo essere venuta a conoscenza di un incidente di sicurezza dei dati, a documentarlo e a consegnare la documentazione alla Palestra su richiesta. Qualora Magicline determini nel corso dell'analisi che le misure tecniche e organizzative adottate fino a quel momento per proteggere i dati contrattuali non siano sufficienti a creare un livello di protezione adeguato, Magicline implementerà le necessarie misure tecniche e organizzative aggiuntive a proprie spese.
- Magicline è tenuta ad informare immediatamente la Palestra di eventuali indagini, ispezioni e misure da parte delle autorità di controllo per quanto riguarda i dati contrattuali.

## **§ 10 Durata del presente contratto**

30. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore per la durata del contratto principale (termine di risoluzione).
31. Restano impregiudicati i diritti di recesso senza preavviso delle parti. La Palestra ha il diritto di recedere dal presente contratto senza preavviso in caso di violazione grave da parte di Magicline delle norme applicabili in materia di protezione dei dati o degli obblighi derivanti dal presente contratto, se Magicline non è in grado o non vuole eseguire un'istruzione della Palestra o se si rifiuta di esercitare i diritti di controllo della Palestra in violazione del contratto.
32. Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso di due settimane alla fine di un mese solare se l'esecuzione del contratto principale e/o l'esecuzione del presente contratto viene contestata da un'autorità di controllo competente (in particolare l'autorità competente per la protezione dei dati) e un termine fissato da tale autorità per rimediare ai vizi individuati decade senza successo o se ad almeno una delle parti viene vietato dall'autorità competente di continuare ad eseguire l'accordo principale e/o il presente accordo.
33. Qualsiasi risoluzione deve essere effettuata in forma scritta.
34. Relativamente ai dati contrattuali conservati al momento della risoluzione del presente contratto, Magicline si impegna a rispettare l'art.28 par. 3 lett. g RGPD. Magicline si riserva il diritto di conservare tale documentazione oltre la risoluzione del presente contratto, di cui Magicline ha bisogno per dimostrare il corretto trattamento dei dati in conformità con l'ordine. Alla scadenza dei rispettivi termini di conservazione, Magicline è inoltre obbligata a cancellare i dati in conformità con le norme sulla protezione dei dati.

## **§ 11 Varie ed eventuali**

(1) Qualora la proprietà o i dati contrattuali di Magicline dovessero essere messi in pericolo da misure di terzi (es. sequestro o confisca), da procedure concorsuali o conciliative o da altri eventi, Magicline dovrà darne immediata comunicazione alla Palestra.

- L'opposizione al diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 273 BGB (Codice Civile Tedesco) è esclusa per quanto riguarda i dati contrattuali e i relativi supporti dati
- Non sono stati definiti accordi verbali supplementari. Modifiche e integrazioni al presente contratto richiedono la forma regolata nell'art. 28 par. 9 RGD. Ciò vale anche per una modifica del requisito formale stesso.
- Qualora una disposizione del contratto fosse o divenisse inefficace, le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile all'intenzione economica delle parti. Lo stesso vale nel caso di un vuoto normativo.
- Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da e in connessione con questo contratto è Amburgo. Le parti concordano l'applicazione del diritto tedesco.

Amburgo, 1° dicembre 2021

.....

Luogo, data

.....

Magicline GmbH (appaltatore)